Trasferte: disciplina fiscale dei rimborsi spese

La disciplina delle indennità e dei rimborsi per trasferte richiede di distinguere il trattamento delle somme in capo al lavoratore dalla deducibilità dei costi per il datore di lavoro o committente.
La non imponibilità del rimborso per il percettore non implica, infatti, l'integrale deducibilità del costo per l'erogante. Analogamente, la regolarità documentale della spesa **non sostituisce il requisito della tracciabilità**, quando richiesto.

Normativa di riferimento

Il quadro applicativo dell'art. 51, comma 5, del TUIR deve essere coordinato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 192/2024, dalla Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) e dal D.L. n. 84/2025, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 108/2025. Le relative istruzioni operative sono contenute nella circolare n. 15/E del 22 dicembre 2025 dell'Agenzia delle Entrate.

Ambito soggettivo e individuazione della trasferta

Si è in presenza di una trasferta o missione quando il committente destina solo in via transitoria e temporanea il lavoratore o collaboratore a un luogo di lavoro situato presso una sede diversa da quella abituale di espletamento dell'attività lavorativa. La trasferta può avvenire all'interno del territorio comunale oppure al di fuori (in Italia o all'estero). Secondo quanto ha affermato la Corte di Cassazione, Sezione lavoro, con la sentenza n. 12513/1991, l'istituto della trasferta prevede la predeterminazione di un luogo fisso dell'attività lavorativa e un provvisorio mutamento del luogo stesso, in base a scelte imprenditoriali di carattere contingente.

Per effetto del rinvio contenuto nell'art. 52 del TUIR, la disciplina dell'art. 51 si applica anche ai **titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente**, compresi i collaboratori coordinati e continuativi i cui compensi rientrano in tale categoria. L'estensione riguarda anche le **condizioni di tracciabilità dei pagamenti**. Tale disciplina non va confusa con quella dei rimborsi percepiti nell'esercizio di un'attività professionale, regolata dalle disposizioni sul reddito di lavoro autonomo.

Trasferte nel Comune: superato il vincolo dei documenti del vettore

Dal 1° gennaio 2025, l'art. 51, comma 5, del TUIR esclude dal reddito i rimborsi delle spese di viaggio e trasporto per trasferte intracomunali quando le spese risultano **comprovate e documentate**. È stato eliminato il precedente requisito dei documenti provenienti dal vettore.
Di conseguenza, possono essere esclusi dal reddito anche i **rimborsi chilometrici** per l'utilizzo del mezzo privato, determinati secondo i parametri ACI e supportati da documentazione idonea a ricostruire lo spostamento e il relativo costo. La circolare n. 15/E/2025 riconosce inoltre la non imponibilità dei rimborsi dei pedaggi documentati e dei parcheggi comprovati da giustificativi che identifichino in modo certo e univoco il veicolo e la sosta.
Restano invece imponibili le indennità forfetarie e i rimborsi delle spese di vitto e alloggio riferiti alle ordinarie trasferte intracomunali. Il pagamento tracciabile di queste spese non introduce, da solo, un'esclusione dal reddito non prevista dalla disposizione. Per i rimborsi di **taxi e NCC**, invece, alla documentazione della spesa deve aggiungersi il pagamento tracciabile, se la spesa è sostenuta in Italia

Tracciabilità dei pagamenti
Si definiscono **pagamenti tracciabili** le movimentazioni finanziarie di cui si possono ricostruire l'origine, il percorso con tutti gli eventuali passaggi intermedi, la

destinazione e la causa della transazione. Sono tracciabili, a titolo esemplificativo, i bonifici bancari o postali anche istantanei, i versamenti bancari e postali, gli assegni bancari e circolari, i digital payment tramite bancomat, carte di debito, di credito e prepagate, gli e-wallet e le apposite app.
Sono consentiti tutti i mezzi di pagamento che assicurano la tracciabilità e l'identificazione dell'autore del pagamento al fine di permettere efficaci i controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria (risoluzione 3 dicembre 2014, n. 108/E).
Ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e quindi dal 1° gennaio 2025, a norma dell'art. 1, commi 81-83, della Legge di Bilancio 2024 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207), in generale, le spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposte a lavoratori autonomi sono ammesse in deduzione in capo al datore di lavoro e i relativi rimborsi **non sono imponibili in capo ai dipendenti solo se i pagamenti avvengono con mezzi tracciabili**.
Tuttavia, non esiste alcun obbligo di tracciabilità per i trasporti effettuati con mezzi pubblici di linea.
Ne deriva che per i **trasporti pubblici di linea** (biglietti ferroviari, aerei di linea, tram, metropolitana, autobus, filobus e via dicendo) è ammesso il pagamento in contanti.

In caso di mancata tracciabilità delle **spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto con autoservizi pubblici non di linea, i rimborsi delle spese di trasferta**:

- sono imponibili ai fini IRPEF in capo ai dipendenti ex art. 51, comma 5, del TUIR;
- sono indeducibili ai fini IRES e IRAP per le società.

Conseguenze fiscali della tracciabilità delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute in Italia in capo ai dipendenti

Tipologia di spesa di trasferta	Obbligo di tracciabilità	Imponibilità IRPEF e previdenziale in capo al dipendente
Trasporto effettuato con autoservizi pubblici di linea	No	No
Trasporto effettuato con autoservizi pubblici non di linea	Sì	Sì se il pagamento non è tracciabile
Vitto e alloggio	Sì	Sì se il pagamento non è tracciabile
Viaggio	Sì	Sì se il pagamento non è tracciabile

Conseguenze fiscali della tracciabilità delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto tramite autoservizi pubblici non di linea sostenute in Italia in capo al datore di lavoro o al committente

Tipologia di spesa di trasferta	Obbligo di tracciabilità	Deducibilità IRPEF in capo all'impresa individuale	Deducibilità IRAP in capo alla società di persone	Deducibilità IRES/IRAP in capo società di capitali
Trasporto effettuato con autoservizi pubblici di linea	No	Sì	Sì	Sì

Tipologia di spesa di trasferta	**Obbligo di tracciabilità**	**Deducibilità IRPEF in capo all'impresa individuale**	**Deducibilità IRAP in capo alla società di persone**	**Deducibilità IRES/IRAP in capo società di capitali**
Trasporto effettuato con autoservizi pubblici non di linea	Sì	Sì se il pagamento è tracciabile	Sì se il pagamento è tracciabile	Sì se il pagamento è tracciabile
Vitto e alloggio	Sì	Sì se il pagamento è tracciabile	Sì se il pagamento è tracciabile	Sì se il pagamento è tracciabile
Viaggio	Sì	Sì se il pagamento è tracciabile	Sì se il pagamento è tracciabile	Sì se il pagamento è tracciabile

(MF/ms)